

**Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro**  
**Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali**

**Cattedra Alessandro Galante Garrone**

**Davide Fratta**  
**matricola 10035298**

**ANNO ACCADEMICO 2012 - 2013**

# QUALE GIURISTA NELLO STATO COSTITUZIONALE DI DIRITTO DI FRONTE ALLE SFIDE E ALLE MINACCE DEL PRESENTE?

SOMMARIO: 1. Una premessa metodologica. – 2. La formazione del giurista nei sistemi di *civil law* e di *common law*. – 3. Il ruolo del giurista nella società. – 4. Professori e allievi: ipotesi di una convivenza riuscita. – 5. Cenni conclusivi.

## 1. *Una premessa metodologica*

Una prima analisi di alcuni testi sul tema della formazione del giurista rivela la molteplicità di prospettive attraverso le quali la relativa ricerca viene condotta. Da un punto di vista storico, orientato alla luce della dottrina comparatistica tradizionale, sono in molti ad innestare sul solco che separa i sistemi di *civil law* e di *common law* una corrispondente linea di demarcazione relativa ai differenti metodi di insegnamento del diritto: di stampo logico sistematico e a prevalente contenuto teorico, da un lato, casistico, giurisprudenziale e in quanto tale fortemente orientato alla pratica professionale, dall'altro.

Se invece la linea direttrice dell'indagine è quella del ruolo del giurista nella società, si discute sull'opportunità di arricchire la sua formazione universitaria dal punto di vista dei contenuti, affiancando alle tradizionali materie giuridiche lo studio della storia, della sociologia e della filosofia, oppure di aumentare il livello di specializzazione tecnica, in sinergia con la domanda proveniente dal mondo del lavoro.

Non manca, da ultimo, chi indugia sulle problematiche attinenti all'organizzazione pratica della vita universitaria e ai rapporti tra professori e studenti, intesi come gruppi contrapposti nell'ambito della medesima *universitas*.

Attraverso queste tre differenti prospettive, si cercherà nelle pagine seguenti di mettere a confronto differenti percorsi d'analisi, non senza tentare, in conclusione, di proporre una nostra visione del problema.

## 2. *La formazione del giurista nei sistemi di civil law e di common law*

Se ogni nuova concezione del diritto e dei compiti della scienza giuridica è sospinta dall'introduzione di tecniche di insegnamento<sup>1</sup>, una scelta didattica dello stesso tipo si traduce in esperienze assai diverse, se sperimentata in sistemi giuridici eterogenei.

Si è osservato come la peculiarità della scuola inglese, rispetto all'area continentale

---

<sup>1</sup> F. TREGGIARI, *L'educazione al diritto*, in A. GIULIANI, *L'esperienza giuridica fra logica ed etica*, a cura di Cerrone e Repetto, Milano, Giuffrè, 2012, p. 830.

dell'Europa, stia nella concezione essenzialmente pratica del diritto, essendosi il diritto sostanziale, in area anglosassone, sviluppato prevalentemente in sede processuale. Di conseguenza la formazione di avvocati e giudici in Inghilterra si è svolta per secoli al di fuori delle Università, essendo appannaggio delle c.d. *Inns of court*, associazioni professionali i cui membri impartivano insegnamenti pratici, orientati allo svolgimento della professione<sup>2</sup>.

A partire dal secolo XI, invece, in Italia, e poi nel resto dell'Europa continentale, nacquero e si svilupparono le Università, deputate alla ricerca, alla elaborazione e alla trasmissione del sapere, e successivamente anche alla formazione dei pubblici funzionari<sup>3</sup>. Da principio non era stabilita una durata minima o massima del corso di studi giuridici. Ma già alla fine del XII sec. i Collegi degli avvocati e le Arti dei giudici e dei notai intervennero per cercare di regolarizzare il percorso formativo, affinché agli studenti fosse impartita una preparazione omogenea<sup>4</sup>. Dopo un *tremendum et rigorosum examen* si otteneva la *licentia docendi*<sup>5</sup>.

A questa evidente differenza, tra l'Europa continentale e l'Inghilterra, sul piano dei soggetti deputati all'insegnamento, non corrispose da subito un divario dal punto di vista metodologico. Diversi erano i presupposti, così come totalmente divergenti furono gli sviluppi. In entrambi i casi l'insegnante poneva all'attenzione dei discenti una *quaestio*. A Londra si trattava di un caso verosimilmente discusso in un procedimento giudiziario, attraverso il quale si veniva a conoscenza dei precedenti giurisprudenziali relativi a casi analoghi; tali precedenti venivano analizzati e interpretati, per valutare in quale misura la *ratio decidendi* ivi enucleata fosse applicabile al caso in esame<sup>6</sup>. A Bologna le *quaestiones* vertevano principalmente su un *casus legis* tratto dal *Corpus iuris civilis*. Si trattava di una tecnica molto simile a quella propria del *case method* inglese<sup>7</sup>, ma il punto di partenza era un testo, a cui era stata riconosciuta la massima autorevolezza, e che da subito divenne oggetto di commenti, glosse, appunti di docenti ricopiati da un'edizione manoscritta all'altra, opinioni.

Dal terreno proprio della disputa, quello del probabile, le *quaestiones disputatae* migrarono progressivamente, con la fine del periodo medioevale, verso quello della certezza, della verità

---

<sup>2</sup> N. PICARDI, *L'educazione giuridica, oggi*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 2008, p. 377.

<sup>3</sup> «Lo scopo delle Università dell'Illuminismo della Prussia e dell'Austria (ma anche di alcune nostre Università, che non subivano l'influenza asburgica, come l'Università di Torino), divenne così soprattutto la formazione del pubblico funzionario» N. PICARDI, *L'educazione giuridica, oggi*, cit., p. 365.

<sup>4</sup> «Il corso degli studi giuridici non ebbe per lungo tempo una durata prefissata, ma soleva comunque protrarsi per molti anni: più tardi, dal Trecento in poi, si precisò che il curriculum completo, sino all'esame finale, aveva la durata di sette od otto anni per la laurea civilistica e di sei anni per quella canonistica» A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa, Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 128.

<sup>5</sup> M. BELLOMO, *Medioevo edito e inedito, Scholae, Universitates, Studia*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1997, p. 27.

<sup>6</sup> PICARDI N., *L'educazione giuridica, oggi*, cit., p. 380.

<sup>7</sup> «L'educazione giuridica avveniva dunque così, attraverso ripetuti ascolti da parte degli studenti, che si facevano a poco a poco partecipi e attivi negli interventi e nelle risposte alle questioni formulate dal professore» A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa, Dal medioevo all'età contemporanea*, cit., p. 128.

inconfutabile, ritenuta tale per l'autorità e la fama di cui dovettero godere studiosi come Accursio<sup>8</sup>.

Tale divergenza, come è noto, divenne massima all'epoca delle codificazioni. Ma quel che qui preme sottolineare è la stretta compenetrazione tra un sistema giuridico e il modo in cui i dati propri di quel sistema vengono trasmessi da una generazione all'altra, tra il diritto in senso stretto e i metodi con cui il diritto si insegna, con una distinzione, conclusiva di questa sommaria digressione, relativa all'epoca medioevale. Mentre in Inghilterra fu la pratica professionale degli avvocati e dei giudici a dettare le linee guida per la formazione dei loro successori, delineando un rapporto tra percorso di studio e carriera che rimase più o meno costante fino alle riforme del secolo scorso, in Italia e nell'Europa continentale «fu l'università, laboriosa officina della nuova epoca, a far maturare le tecniche della nuova scienza del diritto, non viceversa»<sup>9</sup>. Dalle cattedre dei giuristi dotti proveniva una visione della realtà giuridica che finì per condizionare la realtà stessa.

Emblematico, in tal senso, fu il caso della Germania, dove, attraverso il contributo di Kant e su impulso di Von Humboldt, le facoltà di diritto si orientarono alla elaborazione di concetti giuridici puri, considerati veri e propri dogmi. Gli studi teorici rivestirono una centralità assoluta; «nacque così il mito del “sistema giuridico”, inteso come costruzione metastorica che sovrasta e domina la fenomenologia giuridica»<sup>10</sup>.

Nel XIX secolo tuttavia in Germania si avverte l'esigenza di completare le lezioni con esercitazioni casistiche. Lungi dall'imitare i *moot courts* inglesi, i casi considerati hanno lo scopo di corroborare negli studenti la preparazione teorica, che non avviene più attraverso l'analisi delle singole disposizioni o di testi di legge (commentari). Si studia sui manuali, testi a forte impianto sistematico nei quali si enucleano per deduzione istituti particolari da principi generali e fondamentali. Ancora una volta il metodo didattico adottato si trasforma a contatto con una determinata concezione del diritto.

La storia recente dimostra, a riprova di uno scambio culturale crescente, che i legislatori di diverse aree d'Europa hanno cercato di arricchire il *cursus studiorum* del giurista guardando ai Paesi vicini. In Inghilterra l'insegnamento pratico gestito dagli ordini forensi è oggi preceduto da una “fase accademica” di tre anni, essendosi avvertita la necessità di una più solida preparazione culturale di base per i professionisti del diritto. In Germania al corso eminentemente teorico di tre anni e mezzo, si affianca lo svolgimento di un tirocinio. Seguono due anni e mezzo di

---

<sup>8</sup> «... nella seconda metà del secolo XIII, l'affermazione della Glossa accursiana modifica i termini della lezione accademica. Il professore legge e spiega il testo legislativo appoggiandosi alla Glossa e attenendosi alle sue interpretazioni, alle quali, se mai, aggiunge solo delle brevi notazioni, o per integrarne qualche punto, o per sottolinearne qualche espressione, o per ragioni analoghe» M.BELLOMO, *Medioevo edito e inedito, Scholae, Universitates, Studia*, cit., p. 87.

<sup>9</sup> F. TREGGIARI, *L'educazione al diritto*, cit., pp. 137 ss., con riferimento in nota a H.J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione*.

<sup>10</sup> N. PICARDI, *L'educazione giuridica, oggi*, cit., p. 373.

addestramento professionale<sup>11</sup>.

In Italia il modello didattico di riferimento è ancora oggi quello tedesco. Lo studio delle varie materie avviene principalmente su manuali, cui si affianca la lettura delle disposizioni su codici e testi di legge. L'utilizzo del metodo casistico, in genere non in sostituzione, ma in aggiunta allo studio sul manuale, è affidato alla discrezionalità del singolo docente. D'altra parte una risalente quanto autorevole dottrina non ha mancato di esprimere il proprio plauso ad un'impostazione teorica della formazione universitaria<sup>12</sup>.

Non si può tuttavia ignorare la discrepanza che si mostra tra la realtà giuridica odierna e un simile approccio all'insegnamento del diritto. La progressiva perdita di sovranità da parte degli Stati contemporanei a favore di istituzioni operanti a livello europeo e mondiale, la dimensione globale degli scambi commerciali, la devoluzione della potestà giudicante a organi come le corti arbitrali o la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte europea dei diritti dell'uomo o la Corte penale Internazionale dell'Aja restituiscono al giurista contemporaneo la statura che gli fu propria all'epoca dello *jus commune*, ed è necessario che le istituzioni deputate alla sua formazione si adeguino a questa realtà.

L'introduzione (o, meglio, la reintroduzione) delle *quaestiones disputatae* nelle aule universitarie metterebbe fin dal principio l'allievo a contatto con una realtà che fatica ad essere inglobata e sistematizzata nei manuali attualmente in uso, una realtà plasmata dall'operato dei giudici, che siano di merito, di legittimità o della legge, dall'incessante lavoro della dottrina, dalle istituzioni europee, dal mondo dell'economia e della finanza<sup>13</sup>. Un mondo giuridico ove la legge ordinaria ha perso da tempo l'antico primato.

### 3. Il ruolo del giurista nella società

«La codificazione civile e la codificazione costituzionale, congiuntamente, hanno agevolato la tecnicizzazione della professione giuridica, contribuendo così a deresponsabilizzare, in senso politico, il giurista»<sup>14</sup>. Con questa brillante sintesi Tarello coglie due aspetti fondamentali relativi

---

<sup>11</sup> N. PICARDI, *L'educazione giuridica, oggi*, cit., p. 375.

<sup>12</sup> «All'università si addice, in generale, non tanto procurare immediatamente specifiche abilità professionali, quanto produrre intelletti scientificamente allenati e capaci di acquisire e modificare abilità professionali» U. SCARPELLI, *L'educazione del giurista*, in *Rivista di diritto processuale*, 1968, p. 22.

<sup>13</sup> «Il Grande Diritto non è stato, a ben vedere, mai prodotto da assemblee elettive, nemmeno quello delle codificazioni moderne. [...] Il Grande Diritto del passato fu un "diritto dei professori", o un "diritto dei giuristi", la cui forza di penetrazione era riposta nella sua "scientificità". [...] È con questa realtà che il giurista del nostro tempo deve misurarsi. Egli è chiamato ad assumere compiti nuovi, come l'esperienza dei Principi dei contratti commerciali ha messo in evidenza. Alla mediazione politica degli interessi in gioco, che è propria del diritto legislativamente creato dagli Stati, è qui sostituita, come al tempo dell'antica *lex mercatoria*, la mediazione culturale dei giuristi» F. GALGANO, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, Il Mulino, 2005, p. 74.

<sup>14</sup> G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna, Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, Il Mulino,

alla figura del giurista nella società odierna: da un lato, la deriva tecnicistica degli studi giuridici, basata sull'approfondita conoscenza scientifica di materiale legislativo di settore, in risposta a una crescente richiesta di specializzazione proveniente dal mercato; dall'altro, la perdita della responsabilità che contraddistingue il giurista che elabora concetti, soluzioni, e interpretazioni per comporre i conflitti che la realtà gli sottopone. L'introduzione di una fonte superiore al legislatore medesimo, la Costituzione<sup>15</sup>, e di un codice che si ritiene esaustivo, in quanto privo di lacune involontarie, non lasciano spazio alcuno per una attività di elaborazione e creazione del diritto da parte dei giuristi.

Ancora una volta può soccorrere uno sguardo a un passato neppure troppo remoto, per incontrare una figura che potrebbe costituire un riferimento di massima per il discorso qui condotto. Si tratta del *Volljurist* della cultura tedesca, il giurista completo idealizzato da Kant e da Savigny, il giurista filosofo<sup>16</sup>, attivo prima che gli Stati nazionali affidassero alla legge scritta, a una mole sempre crescente di legge scritta, una pretesa fissità e una immutabilità che poco si addicono a una scienza umana e pratica come il diritto.

Su più fronti si è sostenuta l'opportunità di un ampliamento della formazione giuridica in senso multidisciplinare. Si ritiene fondamentale lo studio della storia, della sociologia e della filosofia, affinché il giurista contemporaneo sia preparato ad affrontare momenti di crisi politica, sia in grado di vincere battaglie per la libertà e per la giustizia, tenendo alto il livello del dibattito su temi fondamentali come quello dei diritti dell'uomo, sia consapevole delle conseguenze politiche e sociali del proprio agire<sup>17</sup>.

Il sapere tecnico in quanto tale diventa merce di scambio. Si vendono consulenze legali e si studia per acquisire le competenze *ad hoc*. Il lavoro del giurista è svuotato dei suoi contenuti culturali, in quanto la società tecno-economica esige specialisti al suo servizio. Si dubita spesso, anche nelle stanze di chi le leggi deve formularle e approvarle, dell'utilità dello studio della lingua greca; le facoltà umanistiche vengono considerate un deposito di studenti a cui manca la capacità o

---

1976, p. 28.

<sup>15</sup> «Nel paradigma paleopositivistico dello Stato liberale, la legge, qualunque ne fosse il contenuto, era la fonte suprema e illimitata del diritto. Non esisteva infatti, nell'immaginario dei giuristi e tanto meno nel senso comune, l'idea di una legge sopraordinata alla legge in grado di vincolare i contenuti dell'attività legislativa. Questa onnipotenza della legge viene meno con l'affermazione della Costituzione come norma suprema alla quale tutte le altre sono rigidamente subordinate» L. FERRAJOLI, *Poteri selvaggi, la crisi della democrazia italiana*, Roma-Bari, Laterza, 2011, p. 8.

<sup>16</sup> N. IRTI in *La formazione del giurista, Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2004, 03, p. 647, individuando nel periodo della fondazione dell'Università di Berlino una prima fase di vita delle attuali facoltà di giurisprudenza, così descrive quella realtà: «La Facoltà di giurisprudenza – posta fra teologia, medicina, e filosofia – è destinata, al pari delle altre, all'educazione spirituale dell'uomo, a risvegliare la pienezza interiore dell'individuo [corsivo nostro]. Perciò essa non è una semplice scuola; il sapere giuridico non si distingue dalle altre forme del sapere, e insieme con queste confluisce in un tutto, in un centro comune, che dà senso a ciascuna di esse».

<sup>17</sup> «In un paese libero c'è bisogno che sotto il quotidiano adempimento delle mansioni, talora grigie e monotone, dei giuristi, vi siano una carica, una tensione morale e politica pronte a manifestarsi nelle occasioni di crisi; ed a creare insieme la competenza tecnica, questa carica e questa tensione dovrebbe tendere l'educazione del giurista nell'università» U. SCARPELLI, *L'educazione del giurista*, cit., p. 18.

la voglia di intraprendere studi scientifici più spendibili, più idonei al blasonato mercato.

Ma il diritto, fra tutte le branche del sapere, ha una marcia in più, perché ha un piede in cielo e uno in terra. Chi affronta studi giuridici può misurarsi con il pensiero dei filosofi che hanno contribuito all'affermazione e al riconoscimento dei diritti dell'uomo e, in altra sede, fare esercizio di logica argomentativa e dialettica confrontandosi con gli istituti del diritto civile; ci si può perdere in rimandi bibliografici senza fine, qualora si guardi a un'epoca del passato con l'occhio dello storico, così come presuppone uno studio scrupoloso la comprensione di tutta la portata pratica del procedimento amministrativo.

L'attenzione verso l'aspetto professionale all'interno di un percorso formativo, cui si accennava nel paragrafo precedente, può trovare concreta applicazione senza il sacrificio di materie culturali, come la filosofia o la storia del diritto, così come di materie "inutili", da un punto di vista della loro valenza tecno-economica, quali il diritto romano.

Il giurista della nostra epoca e dell'epoca futura può, anzi deve, liberarsi da ciò che condiziona in modo vieppiù determinante la sua attività: lo Stato nazionale e l'economia di mercato, che richiede figure sempre più tecniche e specializzate. E lo sforzo in questa direzione non può che partire dall'Università, istituzione che più di ogni altra può farsi rappresentante della società tutta, riappropriandosi di quel ruolo di interprete di una realtà in divenire, che necessita coscienze vigili e intelletti capaci<sup>18</sup>.

Chi affronta un percorso di studi universitari deve poter incontrare un'occasione irripetibile di crescita culturale e spirituale, ove il titolo conseguito al termine di quel percorso non deve essere l'unico obiettivo, in quanto mezzo per accedere ai concorsi pubblici o alla pratica legale. Occorre che gli studenti tornino a ricoprire un ruolo attivo e propositivo nell'università, superando l'individualismo imperante di quest'epoca, che conduce all'isolamento. La prospettiva deve essere quella di valorizzare il proprio impegno e le proprie fatiche e di ottimizzare al massimo ciò che agli insegnanti cercano di trasmettere, conservando un atteggiamento costruttivamente critico verso chi sta dietro le cattedre. Se si vuole un giurista diverso, occorrono studenti diversi.

#### 4. *Professori e allievi: ipotesi di una convivenza riuscita*

*«Gli studenti scelgono i testi che devono essere letti e il tempo da impiegare per ogni gruppo di testi: la scelta è ripetuta periodicamente, si chiama punctatio perché divide in puncta i testi e il*

---

<sup>18</sup> «E riteniamo che sia necessario riaffermare la salutare intuizione di chi, nel corso del Novecento, seppe distaccare il diritto dall'abbraccio costringente dello Stato e lo ricollocò nel grembo materno della società, di essa espressione fedele e compiuta. Il diritto pertiene *naturalmente* alla società, perché è una insopprimibile dimensione con cui la società vive la sua storia; direi di più: quale dimensione ordinante, il diritto si propone come salvataggio storico della società, la quale si esprime in civiltà, in tante diverse maturità di civiltà storiche, solo perché è anche giuridica, solo perché può contare sulla forza storicamente vincente del diritto» P. GROSSI, *Quaderni fiorentini*, 2003, n. 32, p. 37.

*tempo del docente*»<sup>19</sup>. In questi termini Bellomo descrive l'organizzazione delle lezioni universitarie nella Bologna del XII secolo. La pratica della *punctatio* non dovette durare a lungo<sup>20</sup>, tuttavia è significativo che l'università delle origini contemplatesse una simile forma di partecipazione da parte degli studenti nella scelta dei testi e nella scansione delle ore di lezione. Le ragioni sono evidenti, se si guarda alla contingenza storica. Gli insegnanti erano privati. Gli studenti pagavano una parte del compenso per le lezioni all'inizio dell'anno accademico ed una parte alla fine, per essere certi che i corsi fossero portati a termine. Riguardo ai testi invece si poneva un problema di natura filologica. Gli studenti istituirono una commissione incaricata di verificare che i manoscritti destinati allo studio fossero riprodotti correttamente. Si può affermare che il rapporto tra studente e insegnante sorgesse su base contrattuale.

Oggi di regola le università sono pubbliche, benché l'offerta sul versante privato sia in costante aumento<sup>21</sup>. Anche le lezioni dei docenti universitari sono pubbliche: chiunque può assistervi liberamente. Gli insegnanti lavorano per lo Stato, non per il singolo studente. Resta il problema dei programmi e dei libri di testo. La partecipazione della compagine studentesca in tal senso dovrebbe essere più incisiva<sup>22</sup>. Questo da un lato permetterebbe agli studenti di manifestare eventuali dubbi, difficoltà, necessità di approfondimenti, nonché la possibilità di formulare un piano di studi più flessibile e personalizzato, dall'altro lato consentirebbe ai docenti di illustrare agli allievi l'opportunità di un percorso piuttosto che un altro, suggerire letture a carattere dottrinario o storico, creare gruppi di discussione, di studio e di confronto.

Sarebbe opportuno, se non indispensabile, poter lavorare in sinergia per esercitarsi nella scrittura. Se si pensa che l'esercizio di qualunque professione, che richieda il compimento di studi giuridici, implica la redazione di atti scritti, è paradossale che all'università si scriva così poco. La quasi totalità degli esami sono svolti in forma orale. Non è previsto un corso di logica argomentativa o di retorica, nel senso che il termine rivestiva nelle arti liberali, anche se su questo fronte sembra che gli organi professionali non rimangano inerti<sup>23</sup>. Coinvolgere direttamente gli studenti nel vaglio di proposte di tal genere significherebbe creare un virtuoso collegamento tra scuola e lavoro, nel senso di valorizzare gli anni della formazione, non solo inducendo i discenti a

---

<sup>19</sup> M. BELLOMO, *Medioevo edito e inedito, Scholae, Universitates, Studia*, cit., p. 26.

<sup>20</sup> «Dappertutto, verso la metà del Trecento, vi è dunque la tendenza a svuotare dei poteri decisionali le università degli studenti, ad attrarre i professori alle dipendenze di un governo cittadino che li sceglie con una propria commissione, detta dei "riformatori dello studio"» M. BELLOMO, *Medioevo edito e inedito, Scholae, Universitates, Studia*, cit., p. 28.

<sup>21</sup> «... in questi ultimi anni le Università, e con esse le Facoltà di giurisprudenza, sono aumentate in modo esponenziale; soprattutto è cresciuto il numero delle libere Università, alle quali vanno aggiunte le Università telematiche» N. PICARDI, *L'educazione giuridica, oggi*, cit., p. 392.

<sup>22</sup> «... è male che la discussione dei programmi [con gli studenti] nelle facoltà universitarie di solito non si faccia» U. SCARPELLI, *L'educazione del giurista*, cit., p. 28.

<sup>23</sup> «A parte la diffusa richiesta dell'inserimento nel *curriculum* dell'informatica, della sociologia e dell'ordinamento giudiziario e forense, nonché della deontologia professionale, non è senza significato che le categorie professionali abbiano richiesto, in particolare, l'introduzione nel piano di studi universitari dell'argomentazione giuridica e della logica forense» N. PICARDI, *L'educazione giuridica, oggi*, cit. p. 396.



cogliere l'opportunità di affrontare studi teorici e culturali fondamentali, con cui difficilmente ci si misura fuori dall'ambiente accademico, ma anche esortandoli a dedicare parte degli anni formativi al conseguimento di una preparazione necessaria per lo svolgimento delle professioni legali.

## 5. Cenni conclusivi

La sfida che il mondo contemporaneo propone agli operatori giuridici va affrontata, in via di sintesi e semplificazione, su due versanti distinti, ma complementari: quello “contenutistico”, da un lato, e quello “contestuale”, dall'altro.

Sotto il primo profilo preme ribadire che la figura del giurista-tecnico del diritto in senso stretto è sulla via del tramonto. Una realtà in rapido divenire è in attesa di un connubio con nuove categorie giuridiche attraverso le quali si possa ricucire il rapporto necessario tra il diritto, da una parte, e la società, la scienza, l'etica e la storia, dall'altra<sup>24</sup>. È necessario che il giurista dell'epoca attuale recuperi una dimensione extra-giuridica, che gli fornisca gli strumenti per interpretare i fatti umani attraverso categorie logiche più prossime alla ragionevolezza e al buon senso, piuttosto che limitarsi a calare sul mondo reale, col procedimento sillogistico, norme desunte dalla *littera legis*.

Sul piano del contesto in cui si trovano oggi ad operare i giuristi, va evidenziata la progressiva perdita della matrice territoriale del diritto. I confini dello Stato moderno sfumano progressivamente, lasciando penetrare flussi giuridici dinamici, che sorgono dall'incontro e dalla collaborazione politica, economica e giudiziaria di tutti gli Stati che compongono le Comunità internazionali, sulla base di valori e principi fondamentali condivisi<sup>25</sup>. La dimensione del diritto contemporaneo non è più quella meramente autoritativa, volontaristica e nazionale di stampo illuministico, ma ha una forte vocazione pluralistica, relazionale e sovranazionale<sup>26</sup>. A questo panorama il giurista deve volgere uno sguardo aperto al confronto e disposto a un continuo aggiornamento del proprio patrimonio culturale, superando la rigida territorialità del proprio

---

<sup>24</sup> «Così molti giuristi vivono l'innovazione scientifica e tecnologica come un'espropriazione continua, non come un terreno nuovo dove cimentarsi. Con questo cieco riflesso conservatore, si inoltrano in una terra di nessuno senza strumenti adeguati, non afferrano il nuovo e non riescono a dare corpo ai principi che a quel mondo nuovo possono dare forma, a cominciare dal principio di dignità che non a caso, con la rivoluzione da esso incarnata, ha accompagnato e continua ad accompagnare il prorompere della rivoluzione scientifica e tecnologica» S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Laterza, 2012, p. 352.

<sup>25</sup> «Non è esperienza consueta assistere alla nascita di un nuovo sistema giuridico, e ancor meno frequente è vedere l'alba di un nuovo sistema penale. Eppure, è questo ciò che sta accadendo sotto gli occhi di tutti: il diritto penale internazionale prende corpo davanti a noi, e assume le forme e la sostanza di un diritto nuovo» M. DONINI, *Presentazione* in E. AMATI – V. CACCAMO – M. COSTI – E. FRONZA – A. VALLINI, *Introduzione al diritto penale internazionale*, Milano, Giuffrè, 2010, p. XIII.

<sup>26</sup> «Non è attraverso la categoria della sostanza [...] che si devono affrontare le questioni giuridiche, ma attraverso la categoria delle relazioni. I valori fondamentali, intorno a cui si definisce l'identità della pratica giuridica e che la comunità ha fissato nelle Carte costituzionali, non vanno intesi come un nucleo inossidabile e senza tempo, ma come un *patrimonio* che è frutto di relazioni passate e che viene costantemente aggiornato da nuove relazioni intessute dagli interpreti» M. VOGLIOTTI, *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica*, Torino, Giappichelli, 2007, p. 294.

“*acquis*” costituzionale.

Ripensata alla luce di questa breve digressione, l'università ha l'occasione di recuperare il suo ruolo di protagonista nella formazione delle menti e delle coscienze del futuro. Sono maturi i tempi per una riforma strutturale dei programmi e dei metodi di insegnamento, che devono essere finalizzati a fornire ai futuri operatori del diritto tutti gli strumenti necessari per una pratica giuridica attiva e non meramente tecnica o ricognitiva<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> «L'insegnante non dovrebbe tanto tendere alla trasmissione di dati normativi, spesso effimeri e comunque continuamente sottoposti a metabolizzazione ermeneutica, quanto porsi come obiettivo principale la competenza a tessere relazioni tra i materiali giuridici» M. VOGLIOTTI, *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica*, cit., p. 302.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- BELLOMO M., *Medioevo edito e inedito, Scholae, Universitates, Studia*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1997
- DONINI M., *Presentazione* in E. AMATI – V. CACCAMO – M. COSTI – E. FRONZA – A. VALLINI, *Introduzione al diritto penale internazionale*, Milano, Giuffrè, 2010
- L. FERRAJOLI, *Poteri selvaggi, la crisi della democrazia italiana*, Roma-Bari, Laterza, 2011
- GALGANO F., *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, Il Mulino, 2005
- GROSSI P., *Quaderni fiorentini*, 2003, n. 32, p. 37 e ss.
- IRTI N., *La formazione del giurista*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2004, n. 3, p. 647 e ss.
- PADOA SCHIOPPA A., *Storia del diritto in Europa, Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, Il Mulino, 2007
- PICARDI N., *L'educazione giuridica, oggi*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 2008, p. 361 e ss.
- RODOTÀ S., *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Laterza, 2012
- SCARPELLI U., *L'educazione del giurista*, in *Rivista di diritto processuale*, 1968, p. 1 e ss.
- TARELLO G., *Storia della cultura giuridica moderna, Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1976
- TREGGIARI F., *L'educazione al diritto*, in A. GIULIANI, *L'esperienza giuridica fra logica ed etica*, a cura di Cerrone e Repetto, Milano, Giuffrè, 2012
- VOGLIOTTI M., *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica*, Torino, Giappichelli, 2007